

COMUNE DI CASELLA
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 del Registro seduta del 28.02.2018

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2018 -
CONFERMA

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di febbraio alle ore 19.00 ,in Sessione ORDINARIA di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

COLLOSSETTI Francesco	SINDACO	P
CAMPANER Simone	CONSIGLIERE	P
PESCE Giorgia	CONSIGLIERE	P
TRUCCO Fulvio	CONSIGLIERE	P
MONTALTO Maurizio	CONSIGLIERE	P
PUCI Giuseppe	CONSIGLIERE	P
DRAGO Danilo	CONSIGLIERE	P
BIASIOLO Giorgio	CONSIGLIERE	P
CARDAMONE Claudia	CONSIGLIERE	A
PODESTA' Annamaria	CONSIGLIERE	P
MORASSUTTI Stefano	CONSIGLIERE	P
GORI Gianluca	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 11

Totale assenti 1

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Francesco Collossetti ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carmelo CANTARO;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 6 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ulteriormente modificata dall'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27 agosto 2014, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29 marzo 2017 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (Imu) per l'annualità 2017.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato anche che la predetta esclusione è stata estesa, dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che le lettere c) e d) del comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, oltre a disporre che la esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'Imu relative ai terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato, altresì, che il comma 53 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Considerato, anche, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato che il comma 10, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede la riduzione della base imponibile del 50% alle seguenti condizioni:

- unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il soggetto passivo deve possedere un solo immobile;
- il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9;
- il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu;
- l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9;

Considerato, infine, che il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015; il predetto divieto non si applica alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 del 29/03/2017 con la quale venivano approvate le aliquote IMU per l'anno 2017 come di seguito specificate:

-Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	0,46 %
-Altri immobili	1,05 %

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2018 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione nella stessa misura dell'anno precedente e precisamente:

- Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado	0,46%
- Altri immobili	1,05%

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministro dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha differito al 31 marzo 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020.

Considerate, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2018.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- Di confermare conseguentemente, per l'anno di imposta 2018, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di 1 grado	0,46%
Aliquota altri immobili	1,05%

- 1) di demandare al Servizio tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 2) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

All. alla D.C.C. n. 6 del 28.02.2018

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (IMU) anno 2018 - CONFERMA

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TENCICA

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Rag. Roberto BALLARINO

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Dr. Francesco Collossetti

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Carmelo CANTARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Casella, li..... REG. n.

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Casella, li.....

Il Segretario Generale
F.to Dott. Carmelo CANTARO

Copia conforme all'originale.

Casella, li 21.03.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carmelo CANTARO

